

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL
27/04/2023



Il giorno 27 aprile 2023, alle ore 9:00, in Campobasso, presso lo studio dell'Avv. Tania Gentile, in via Scatolone n.9, in via straordinaria si è tenuta l'Assemblea delle associate in carica dell'APS ArTaMo Arte Talenti e Moda, a seguito di regolare convocazione della Presidente in data 22/4/2023.

Partecipanti in presenza: Maria Grazia La Selva, Daniela Del Gobbo, Tania Gentile, Stefania Di Claudio e Samantha Scherzi.

Partecipante da remoto: Maria Rosaria Del Gobbo.

Assente: Sig.ra Antonia Martello.

L'Assemblea Straordinaria provvede a discutere l'unico punto dell'Ordine del Giorno oggetto di convocazione odierna.

1. Delibera modifica statutaria ex art. 14.4 dello Statuto.

Il Presidente comunica all'Assemblea di aver ricevuto invito a mezzo pec in data 14/04/2023, da parte dell'Ufficio RUNTS della Regione, che richiedeva l'adeguamento del comma 17.4 all'articolo 17, "in quanto la procedura di cooptazione non prevede l'elettività delle cariche sociali come dettato dal c.1 dell'art.26 del D.Lgs. 117/2017, non risulta ammissibile - cfr. nota 18244/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali", di aver provveduto alla relativa modifica statutaria già opportunamente discussa e approvata dal Consiglio Direttivo in data 22/04/2023.

L'Assemblea prende atto che l'odierna modifica statutaria si rende necessaria al fine dell'adeguamento alla normativa in tema di Terzo Settore (d.lgs 177/17 e ss.mm) e si impegna a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo ex art. 82, co 1 e 2 Dlgs n. 117/17 e ss.mm. all'atto della registrazione della suesposta modifica.

Pertanto, la Presidente legge il comma 17.4 dell'articolo 17 – Consiglio Direttivo "qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo lo stesso coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti" che è stato oggetto di modifica, come di seguito, e che deve intendersi a sostituzione integrale del comma 17.4 dell'articolo 17 "qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo sarà convocata l'assemblea degli Associati per assegnare le nomine con votazione della maggioranza degli Associati".

A questo punto, all'unanimità, l'Assemblea approva la modifica dello Statuto e conferisce delega alla socia Daniela Del Gobbo per l'evasione della pratica innanzi agli Uffici competenti (Agenzia dell'Entrate, etc).

La seduta è chiusa alle ore 10,00

L.C.S.

La Selva Maria Grazia

Daniela Del Gobbo

Tania Gentile

Stefania Di Claudio

Samantha Scherzi

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campobasso, Mauro Cino

Reg. € ~~_____~~ Agenzia delle Entrate - UT di Campobasso
Ipot. € ~~_____~~ Eseguita registrazione il 11/05/2023
Cat. € ~~_____~~ Al n. 362 Serie 3
Totale € ~~_____~~ Delega di pagamento del ESENTE



STATUTO DELLA "APS ArTaMo: Arte, Talenti e Moda"

ART. 1

Denominazione e sede

- 1.1 È costituita nel numero minimo degli associati previsto dalla legge quale Ente del Terzo Settore, un'associazione denominata: APS " ArTaMo, Arte, Talenti e Moda", in conformità al dettato dell'art.35 del D. Lgs 117/2017, priva di personalità giuridica.
- 1.2 L'associazione di promozione sociale, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Il domicilio degli associati e dei componenti gli organi dell'Associazione è quello, da questi eletto, risultante dai libri sociali.
- 1.3 L'associazione ha sede legale in via Fortunato n. 2 in Campobasso.
- 1.4 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

Statuto e regolamento

- 2.1 L'associazione è disciplinata dal presente Statuto.
- 2.2 Gli aspetti relativi all'organizzazione ed all'attività dell'ente potranno essere specificati da eventuali regolamenti interni, da emanarsi a cura del Consiglio Direttivo, in armonia col presente Statuto.
- 2.3 L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante la promozione della moda e per una moda di cultura.
- 2.4 Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 3

Oggetto e scopo

- 3.1 La Associazione non ha fini di lucro e ha lo scopo di operare nel settore della moda, del costume e della comunicazione, valorizzando l'immagine e la considerazione della persona ed in particolare della donna nella società promuovendo, coordinando e realizzando attività di carattere culturale, artistico e tecnico al fine di favorire lo sviluppo del senso critico ed estetico, la creatività, il gusto della qualità, della autentica bellezza e dell'eleganza in tali settori.
- 3.2 L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 35 CTS.
- 3.3 A tal fine l'associazione potrà promuovere ed organizzare, anche in collaborazione o con il patrocinio di altri Enti pubblici o privati:
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi , nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (1);
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

-educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

-ricerca scientifica di particolare interesse sociale; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

-formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

-cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

-servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

-promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

che si sviluppano come di seguito:

- studi, seminari, ricerche, inchieste, indagini statistiche, anche a mezzo di questionari direttamente predisposti e distribuiti;

- identificazione dei giovani inattivi (NEET) con programmi personalizzati di integrazione nel mercato della moda, dell'arte, dell'artigianato

- pubblicazione di studi e ricerche, di atti di convegni, di riviste;

- conferenze, convegni, congressi, mostre ed estemporanee, dibattiti, tavole rotonde, incontri nelle scuole, nelle associazioni giovanili, nelle associazioni di categoria e di settore e in quelle che si occupano di sostegno sociale dei giovani e in strutture di accoglienza per minori;

- ideazione e realizzazione di riviste settoriali on-line, portali e siti internet, ideazione e realizzazione di spots e/o campagne pubblicitarie e di ogni altro genere di comunicazione, anche multimediale, utile al raggiungimento del proprio fine;

- gruppi di studio e ricerca, corsi di formazione, corsi di avviamento e/o perfezionamento delle attività specificamente attinenti al settore della produzione e commercializzazione di moda ed al settore della comunicazione, anche attraverso l'utilizzo di arte, musica, teatro e spettacolo;

- ogni altra attività culturale, di formazione ed editoriale, esclusi i quotidiani, attinente allo scopo dell'Associazione;

- organizzazione di spazi per la realizzazione di eventi di promozione delle attività;

- realizzazione di laboratori artigianali volti alla promozione della moda ecosostenibile e dell'artigianato tessile territoriale come uncinetto, tombolo, crochet;

- realizzazione di percorsi di crescita culturale e tecnica nell'ambito della conoscenza dei manufatti tessili e di oggettistica artigianale e artistica;

- promozione dell'aggregazione sociale tra i giovani talenti che passi attraverso incontri di promozione del benessere psicofisico e dell'accettazione delle proprie caratteristiche per sviluppare uno stile individuale;

- formazione e promozione dell'estetica e dell'immagine consulting, fashion jewelry, fashion management e stylist, fashion accessorie, taglio e cucito, arte tessile, moda e design, discipline di moda e portamento;
- ogni altra attività culturale, di formazione ed editoriale, esclusi i quotidiani, attinente allo scopo dell'Associazione;
- organizzare spazi per la realizzazione di eventi di promozione delle attività;
- realizzare laboratori artigianali volti alla promozione della moda ecosostenibile;
- realizzare percorsi di crescita culturale e tecnica nell'ambito della conoscenza dei manufatti tessili e di oggettistica artigianali territoriali.

Per raggiungere lo scopo sociale l'associazione potrà:

- avvalersi del contributo diretto od indiretto di tecnici e personale specializzato, nonché di studiosi e conoscitori dei settori della moda, del costume e della comunicazione;
- sostenere e favorire l'attività promossa da persone od enti (pubblici e privati) aventi scopi affini o analoghi o che svolgono la loro attività nei settori della moda, del costume e della comunicazione e nell'ambito sociale e culturale.

La Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie o integrative. Tali attività devono essere secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale esercitata dall'Ente.

Art. 4

Associati

4.1 Possono associarsi tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti, che ne condividono gli scopi. Sono associati, oltre ai Fondatori intervenuti nell'atto costitutivo, tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda e presentazione al presidente che convoca il Consiglio Direttivo, che delibera l'ammissione. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni.

4.2 All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo e quindi obbligati al versamento della quota associativa annuale. La quota associativa è intrasmissibile e non rimborsabile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Art. 5

Volontari

5.1 L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. I volontari svolgono attività di volontariato e sono iscritti in un apposito registro. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10

euro giornalieri e di 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

5.2 La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5.3 I volontari ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017, vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art.6

Fondatori

6.1 Sono quelli che hanno costituito l'Associazione presenti nell'atto costitutivo. Questi sono membri di diritto del primo Consiglio Direttivo.

Art.7

Sostenitori

7.1 Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Art. 8

Benemeriti/Onorari

8.1 Sono quegli associati che per la frequentazione dell'associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione. Questi non hanno diritto di voto e sono esonerati dalla quota associativa.

Art.9

Ordinari

9.1 Sono coloro i quali, previa domanda di ammissione e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo entrano a far parte dell'Associazione.

Art.10

Lavoratori

10.1 L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o

specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'art. 36 comma 1 del d. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e art.33.

Art.11

Diritti e doveri degli associati

11.1 Gli associati hanno diritto:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi [termine variabile solo in riduzione] nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al presidente convoca il Consiglio direttivo che evade la richiesta entro 15 giorni

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Art.12

Perdita della qualità di associato

12.1 La qualità di associato si perde:

- a) Morte
- b) Morosità nel pagamento della quota associativa
- c) Presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota dell'anno in corso
- d) Per esclusione

12.2 Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

12.3 La perdita della qualità di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) l'associato escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 30 giorni. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver

ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.

12.4 Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.

Art. 13

Organi dell'Associazione

13.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Presidente dell'Associazione, che è anche il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Direttivo;
- organo di controllo;
- l'eventuale Segretario Generale;
- il Revisore o il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Comitato Scientifico.

13.2 L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato passivo ed attivo.

Art. 14

Composizione dell'Assemblea

14.1 L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'Organo sovrano dell'Associazione. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Segretario Generale, se nominato, o da altra persona designata dal consiglio.

14.2 L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Il Presidente convoca l'assemblea ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno (oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci o da almeno due consiglieri oppure dal Revisore o Collegio dei Revisori dei conti) con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi a tutti gli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'assemblea con mezzi che diano la prova dell'avvenuto ricevimento.

14.3 L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

14.4 Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente dell'associazione;
- alla nomina del Revisore o del Collegio dei Revisori dei conti, determinandone la durata in carica;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e dei regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

Art. 15

Funzionamento dell'Assemblea

15.1 L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

15.2 L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati.

15.3 La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

15.4 Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail, app social, o oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

15.5 I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

15.6 Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

15.7 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

15.8 Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno un mese.

15.9 Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero di deleghe pari a una (da rapportare al numero degli associati iscritti nel libro dei soci) [es. n. 1 delega per le Associazioni con un numero di associati da 7 a 20; n. 2 deleghe, per le Associazioni con un numero di associati da 21 a 35; n. 3 deleghe, per le Associazioni con un numero di associati da 36 in su].

15.10 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.16

Competenze inderogabili dell'Assemblea

16.1 L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

16.2 L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

Art. 17

Consiglio Direttivo

17.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero degli associati variabile da tre a cinque.

17.2 Dura in carica sino all'assemblea di approvazione del bilancio del terzo esercizio della carica e i suoi membri sono rieleggibili. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza assoluta dei soci.

17.3 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente dell'associazione ove non vi abbia già provveduto l'assemblea nonché il Segretario Generale, quando ritenuto opportuno.

17.4 Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo sarà convocata l'assemblea degli Associati per assegnare le nomine con votazione della maggioranza degli Associati".

17.5 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

17.6 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare il Comitato scientifico stabilendone mansioni ed eventuali compensi. Il Consiglio Direttivo potrà predisporre regolamenti per disciplinare e organizzare l'attività della associazione, che dovranno essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri.

17.7 Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri all'eventuale Segretario Generale nonché a uno o più componenti del Consiglio stesso.

17.8 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di fax o posta elettronica inoltrati almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Art. 18

Presidente e Vicepresidente

18.1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti.

18.2 Il Presidente dell'Associazione è anche il Presidente del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e cura l'ordinato svolgimento dei lavori. Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea.

18.3 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, di fronte a terzi e in giudizio ed ha l'uso della forma sociale.

18.5 Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o associati con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi.

18.6 Il Presidente resta in carica tre anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

18.7 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

18.8 Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. La sua nomina è demandata ad apposito regolamento interno.

Art.19

Libri sociali

19.1 L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
- il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

19.2 Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta via mail

Art. 20

Organo di controllo

20.1 Qualora i ricavi dell'associazione superino i limiti indicati dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 l'Assemblea elegge un Organo di controllo.

20.2 L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

20.3 Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e, a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.21

Revisore o Collegio dei Revisori dei conti

21.1 È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

Art.22

I beni

22.1 I beni dell'associazione sono mobili, immobili, e mobili registrati. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono da essa intestati. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione.

Art. 23

Contributi

23.1 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) Quote associative degli aderenti
- b) Contributi privati, dello Stato, di Enti, di Organismi Internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- c) Donazioni e lasciti testamentari
- d) Rimborsi derivanti da convenzioni
- e) Rendite patrimoniali
- f) Attività di raccolte fondi
- g) Entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali
- h) Eventuali fondi costituiti con eccedenza di bilancio

Art. 24

Bilancio consuntivo e preventivo

24.1 Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e preventivo.

24.2 Tali bilanci:

- sono elaborati dal Consiglio direttivo;
- sono corredati da una relazione del Consiglio Direttivo e del Revisore o del Collegio dei Revisori dei conti;
- sono depositati presso le sedi dell'associazione almeno otto giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli associati.

Art. 25

Avanzi di gestione

25.1 All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

Art. 26

Disposizioni finali

26.1 Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

